



COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO  
PROVINCIA DI BENEVENTO

via Gioia, 1 • 82030 San Salvatore Telesino (Bn) • ☎ 0824.881111 • 📠 0824.881216  
e mail: [telesino@tin.it](mailto:telesino@tin.it) • [sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it](mailto:sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it)

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DEI SERVIZI FUNEBRI,**  
**CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 2 del 28.04.2015**

**TITOLO I**  
**NORME GENERALI**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione delle ceneri ed affidamento dell'urna cineraria, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

**Articolo 2**

**Competenze ed attribuzioni**

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, i Responsabili di servizio.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L..
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Articolo 3**

**Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

**Articolo 4**

**Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento .
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a. la visita necroscopica;
  - b. il servizio di osservazione delle salme;
  - c. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
  - d. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
  - e. l'inumazione in campo comune (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
  - f. la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - g. il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
  - h. il conferimento delle ceneri in cinerario comune ;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Tecnico

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 5**

##### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, N. 241 .

#### **CAPO II**

##### **OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

#### **Articolo 6**

##### **Depositi di osservazione ed obitori – servizio di necropsopia**

1. Il comune, anche in consorzio con altri comuni, concorda con l' Azienda sanitaria locale (A.S.L.), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la riorganizzazione dei Servizi di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il servizio di guardia necroscopico e di osservazione tanatologica funziona 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. n. 285/1990.
2. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
3. Il cimitero (Art.64 del D.P.R. 285/90) è dotato di Deposito mortuario che funge anche da deposito di osservazione.
4. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario.
5. L'ammissione nel deposito mortuario è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
6. Nel deposito mortuario, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
7. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali e per le quali vi sia un immediato pericolo infettivo sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
8. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi Radioattivi e che sono portatrici di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante da parte dell'ARPA, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ARPA.
9. Il Deposito mortuario, o camera mortuaria, è il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
10. In conformità dell'art. 12 del D.P.R. 285/90 il deposito di osservazione e' destinato a ricevere le salme di persone:
  - morte in abitazioni povere ed anguste che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
  - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

11. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### **CAPO III FERETRI**

#### **Articolo 7**

##### **Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva e vi è immediato pericolo infettivo, il cadavere deve essere sottoposto ad osservazione e deposto nella cassa con le modalità dettate dal medico necroscopo.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, a seguito di misurazione radiante a cura dell'ARPA, il competente servizio dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.
6. La rimozione delle protesi elettroalimentate da radionuclidi deve essere effettuata da personale professionalmente abilitato, alla scadenza del periodo di osservazione, a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

#### **Articolo 8**

##### **Verifica e chiusura feretri**

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 9 dell'allegato A) alla legge regionale Campania del 24 novembre 2001, n. 12 e s.m.i.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.
3. Il gestore del cimitero per ogni feretro ricevuto, non derivante da pregressa sepoltura, deve ritirare il verbale di chiusura feretro.

#### **Articolo 9**

##### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. I requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 70, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché , agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
  - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
  - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
  - e) per cremazione:
    - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
    - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
    - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
  5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, procedendo al rinnovo del feretro o al rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
  6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
  7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Articolo 10**

##### **Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

#### **Articolo 11**

##### **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inalterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### **CAPO IV**

##### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Articolo 12**

##### **Modalità del trasporto**

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
4. Il trasporto cessa con la consegna del feretro al responsabile cimiteriale o suo incaricato.
5. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. E' ammessa la sosta presso l'abitazione della persona deceduta in altro Comune. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
6. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso il servizio di Polizia Locale presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

### **Articolo 13**

#### **Esercizio del servizio di Trasporti Funebri**

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti di cui all'allegato A) alla legge regionale Campania del 24 novembre 2001, n. 12, come modificata dalla L.R. n. 7/2013.
2. Le ditte chiamate dai familiari, provenienti da fuori Regione, dovranno dimostrare:
  - a) di essere in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1 dell'art.1 bis dell'allegato A alla L.R. 12/2001 modificata dalla L.R. Campania 7/2013;
  - b) Che il personale operatore funebre utilizzato per lo specifico trasporto è assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo ed è in possesso dei requisiti formativi stabiliti con delibera di Giunta Regionale 15-05-2009 n.963;
  - c) Di essere iscritte nel registro delle imprese svolgenti attività funebre della Regione.
3. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
  - il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
  - il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari.
5. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

### **Articolo 14**

#### **Orario dei trasporti e percorso dei funerali**

1. Gli orari ed i percorsi dei funerali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. Le modalità operative sono definite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle obiettive e peculiari necessità delle famiglie e sentite le competenti autorità civili e religiose, per quanto di competenza. Con lo stesso provvedimento sono pure definiti i tratti di strada percorribili a piedi dal corteo funebre.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

5. I cortei funebri non devono fare soste lungo il percorso né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### **Articolo 15**

##### **Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o il forno crematorio.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

#### **Articolo 16**

##### **Riti religiosi e civili**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune può individuare spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili (sala pubblica del commiato), a norma dell'art. 10 bis della legge regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12 e ss. mm ed ii. ; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

#### **Articolo 17**

##### **Trasferimento di salme e cadaveri**

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, a cura di soggetti esercenti l'attività funebre; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Articolo 18**

##### **Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse che possano determinare un immediato pericolo infettivo, il competente servizio ASL. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso

il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante del feretro a cura di ARPA, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Articolo 19**

##### **Trasporto per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di cadavere in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto. Nel caso di autorizzazione al trasporto in altro Comune, dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
5. Il trasporto di cadavere al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.
6. Il comune di decesso è tenuto ai sensi dell'art. 34/1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura.

#### **Articolo 20**

##### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

#### **Articolo 21**

##### **Trasporti all'estero o dall'estero**

2. Il trasporto di cadaveri per altro Stato o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
3. Il passaporto mortuario e l'autorizzazione al trasporto all'estero di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone decedute in questo Comune o sepolte nel cimitero di questo Comune sono rilasciati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

#### **Articolo 22**

##### **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile S.P.M.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.44.

### **Articolo 23** **Rimessa delle autofunebri**

Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'allegato A) alla legge regionale Campania del 24 novembre 2001, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO II - CIMITERI**

### **CAPO I** **CIMITERI**

#### **Articolo 24** **Elenco cimiteri**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero situato in Via Amorosi.

#### **Articolo 25** **Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 104 e 105 del D.P.R. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

#### **Articolo 26** **Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, feti e prodotti del concepimento di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Per la sepoltura degli appartenenti a comunità straniere vanno osservati i principi di cui all'art. 24 della legge 218/1995 in quanto compatibili con la normativa italiana vigente.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti anatomici, i feti ed i prodotti del concepimento vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del Cimitero o in sepoltura privata.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti ,con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

6. L'autorizzazione al seppellimento ed alla cremazione di feti, prodotti abortivi e del concepimento e delle parti anatomiche riconoscibili in cimitero è rilasciata dall'Azienda Sanitaria, su richiesta dei familiari.
7. La Giunta Comunale determina le tariffe per la sepoltura.

#### **Articolo 27**

##### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza ed i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura.
2. Sono ricevuti inoltre i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
4. Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri, i feti ed i prodotti del concepimento delle persone sopraindicate.
5. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nella zona comune del cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi. nell'ordine previsto dagli artt. 74 e segg. del codice civile, con le modalità di cui all'art. 47 del del T.U. 445/2000.

#### **CAPO II**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE**

#### **Articolo 28**

##### **Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività. Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.
3. Il piano cimiteriale individua anche l'ubicazione della sala pubblica del commiato, a norma dell'art. 10 bis della legge regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12 e ss. mm ed ii, con i requisiti strutturali definiti dalla Giunta Regionale.
4. Il Comune, con convenzione, affida la gestione della sala pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non aventi scopo di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità. La scelta della associazione o fondazione deve avvenire con procedura di evidenza pubblica.

#### **Articolo 29**

##### **Piano cimiteriale**

5. Il comune provvederà a dotarsi di apposito piano cimiteriale nel rispetto dell'art.9 comma 4 della L.R. n.7/2013.
6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale adottato a norma dell'art. 9, c. 4, della L.R. Campania n. 12/2001 e ss. mm. e ii., per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

#### **CAPO III**

##### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Articolo 30**

##### **Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in Comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
2. L'inumazione di feti e prodotti del concepimento ha la durata di cinque anni.

### **Articolo 31**

#### **Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Questi ultimi dati potranno anche essere scolpiti sul cippo stesso.
3. I cippi di cui al precedente comma dovranno avere le caratteristiche e le fogge del modello approvato con determina predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale nel rispetto delle tipologie esistenti.
4. Non è ammesso alcun tipo di copertura.
5. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di inumazioni di arti e parti anatomiche, feti e prodotti del concepimento, è consentita unicamente la posa di una targa recante il numero del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

### **Articolo 32**

#### **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi stagni o aerati o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75 al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.
4. Gli ossarietti individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore dim. 0,40 x 0,40 x 0,40.
6. Sono fatte salve eventuali deroghe per motivi di assetto idrogeologico.
7. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/1990.

### **Articolo 33**

#### **Deposito provvisorio**

1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa in via eccezionale, nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
3. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
6. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.
7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

#### **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

##### **Articolo 34 Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R.285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
  - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
  - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
  - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10.
7. Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001.
8. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

##### **Articolo 35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

##### **Articolo 36 Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal

comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

### **Articolo 37** **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o, a richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni, per la cremazione o per il trasferimento in altra sepoltura;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti ossei raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su parere conforme del competente servizio dell'ASL. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. . A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
10. Nell'eseguire le estumulazioni gli operatori dovranno osservare le seguenti indicazioni:
  - a. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
  - b. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
11. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'estumulazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. Il loculo rimasto vuoto dovrà essere disinfettato con acqua di calce e con soluzione di creolina o con altro sistema ritenuto idoneo. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto.
12. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille, o con altro sistema ritenuto idoneo. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.
13. Le estumulazioni dei feretri eseguite per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite, previa comunicazione all'ASL competente di zona, alla presenza del custode del cimitero e con l'opera dei necrofori, previo pagamento del dovuto tributo alle casse comunali e della tariffa dovuta per le prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse in materia di Igiene e Sanità Pubblica.

14. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
15. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11/7/2003 N. 254.

#### **Articolo 38**

##### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, comprese quelle delle sepolture private e quelle effettuate per revoca della concessione, traslazione di urne cinerarie, sono dovute le tariffe nella misura stabilita con delibera di Giunta Comunale.
2. I servizi di cui al comma precedente sono eseguiti gratuitamente nel caso di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
3. Nel caso di esumazione ordinata dall'autorità giudiziaria, le spese devono essere corrisposte, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga per l'esumazione (art. 298 e art. 299 del DPR 30/5/2002, n. 115).

#### **Articolo 39**

##### **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

#### **Articolo 40**

##### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e al custode del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Articolo 41**

##### **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto nel caso di cambiamento di sepoltura il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà anche in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in

buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **Articolo 42 Crematorio**

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione  
Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino .

### **Articolo 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 3 della 30 marzo 2001 n. 130 ed all'art. 1 della L.R. Campania 9 ottobre 2006, n. 20, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile per le persone decedute in questo comune e per i cadaveri già sepolti nel cimitero di questo comune, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.  
Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, la dichiarazione dalla quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere, resa mediante processo verbale davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante, da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza di essi.
- c) copia del certificato necroscopico, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

### **Articolo 44 Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio o del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere

trasmesso all'ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono conferite al cinerario comune.

#### **Art. 45**

##### **Affidamento dell'urna cineraria**

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2 della L.R. n. 20/2006, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale.
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
7. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
8. In caso di rinuncia all'affidamento e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 .
9. L'ufficio comunale competente in materia di affidamento dell'urna cineraria è individuato nell'Ufficio di Stato Civile il quale provvederà anche alla tenuta del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990
10. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria;
11. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. 1265/1934, è da intendersi un luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista a meno, destinato unicamente a questo scopo (nicchia, vano, teca o simili).
12. Nelle aree avute in concessione nel cimitero, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.
13. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

#### **Art. 46**

##### **Dispersione delle ceneri**

1. La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile di questo Comune per le persone qui decedute, per le ceneri qui sepolte qualora le stesse persone avessero manifestato in vita tale volontà.
2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30/3/2001, n. 130.
3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nell'apposita area cimiteriale.
4. Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa nell'apposita area cimiteriale, in aree pubbliche, in aree private, ad almeno 200 metri da qualsiasi insediamento,.
5. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento. E' vietata l'aspersione superficiale.

6. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera di questa Giunta Comunale.
7. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
8. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono le aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
9. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
10. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
11. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
12. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:
  - a. dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
  - b. dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001;
13. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L.R. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato nell'operatore cimiteriale.
14. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita secondo la normativa vigente.
15. Per l'affidamento dell'urna cineraria non è corrisposta alcuna tariffa.

**CAPO VI  
POLIZIA DEI CIMITERI**

**Articolo 47**

**Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

**Articolo 48**

**Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

**Articolo 49**

**Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
  - o) qualsiasi attività commerciale e/o di promozione e pubblicità commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
  3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Articolo 50**

##### **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

#### **Articolo 51**

##### **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed ai criteri generali di cui al presente Regolamento.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

#### **Articolo 52**

##### **Senso comunitario della morte**

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. L'apposita targa, individuale o collettiva dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Piano Cimiteriale. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

#### **Articolo 53**

##### **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Articolo 54**

##### **Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

#### **Articolo 55**

##### **Rifiuti**

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia
2. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/2003 e ss.mm.ii.

### **TITOLO III**

### **CONCESSIONI**

#### **CAPO I**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Articolo 56**

##### **Sepulture private**

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano cimiteriale.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepulture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
  - b) sepulture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.);
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata;
  - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
  - d) i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **Articolo 57**

##### **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
  - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività
  - b) in 30 anni per gli ossarietti individuali
  - c) in 30 anni per i loculi
3. Il rinnovo può essere concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presuntivo esercizio dei diritti d'uso. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione delle opere di manutenzione.

#### **Articolo 58**

##### **Uso delle sepolture private**

1. Nessun feretro può essere tumulato senza il nulla osta rilasciato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare.
2. Salvo quanto già previsto dall'art. 57, il diritto d'uso delle sepolture private di cui all'art.56 e segg. è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
3. La famiglia del concessionario è da intendersi composta da:
  - a. ascendenti e discendenti in linea retta;
  - b. i parenti in linea collaterale fino al 3° grado;
  - c. il coniuge
  - d. i generi e le nuore
  - e. gli affini in linea retta di 1° grado
  - f. i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000.
4. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.
5. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. E' vietato, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati pena la revoca della concessione. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità dei Comuni.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
9. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito in tariffa.

10. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
11. A richiesta potrà essere concesso, al momento dell'immissione del feretro, il collocamento in loculi stagni delle cassette contenenti i resti o le ceneri di persone legate con il defunto da vincolo di parentela ed affinità fino al terzo grado.
12. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione del loculo

#### **Articolo 59**

##### **Modalità di concessione di sepolture individuali a sistema di tumulazione**

1. La sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione per singola salma, di cui all'art.32, può concedersi, secondo la disponibilità degli stessi, a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri di non essere già concessionario di altro tipo di sepoltura privata o avente diritto e purché sia residente nel Comune. L'assegnazione sarà seguita per ordine progressivo di numero delle sepolture o loculi disponibili e previo il pagamento del canone della tariffa in vigore all'atto della concessione.
2. La concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione, non può essere trasferita a terzi; essa è provata, dal contratto di concessione e dalla ricevuta di pagamento dei diritti dovuti.

#### **Articolo 60**

##### **Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale**

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione individuale sono concesse già complete di opere a cura del Comune.
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc. Le sostituzioni necessarie per usura saranno eseguite dagli interessati, tramite apposita impresa in possesso dell'autorizzazione comunale ex L. R. n.12/2001 e s.m.i. e previa comunicazione e/o segnalazione all' Ufficio Tecnico Comunale ai sensi di legge.
3. In difetto di quanto disposto dal comma precedente, il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere nonché la decadenza della concessione.

#### **Articolo 61**

##### **Durata – Decadenza**

1. La concessione di sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione ha la durata indicata nel precedente articolo 57.
2. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono.
3. Il predetto provvedimento è adottato con delibera di Giunta Comunale, previa diffida al concessionario e agli aventi diritto se reperibili. Se gli aventi causa non risultano reperibili, sul loculo è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, nell'albo posto all'ingresso del Cimitero, è pubblicato l'elenco delle tumulazioni per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.
4. Decorsi tre mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.
5. La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

#### **Articolo 62**

##### **Sistemazione delle salme a seguito della decadenza**

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata in campo comune, previa perforazione del feretro metallico e per il periodo necessario; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.

#### **Articolo 63**

##### **Rinuncia di sepoltura – Rimborsi**

1. La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione è ammessa solo quando la sepoltura non è occupata da salma.
2. La rinuncia dà luogo al rimborso di un terzo della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione.

#### **Articolo 64**

##### **Modalità di concessione di sepoltura di famiglia e per collettività**

1. La concessione di aree per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art.56, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissandone nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.
2. Lo stesso nucleo familiare non può essere concessionario di più di una sepoltura di famiglia.
3. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art.1350 del Codice Civile, risultare dal contratto di concessione e dalla ricevuta di pagamento dei diritti dovuti.
4. Solo con la stipulazione del contratto la concessione si intende perfezionata. La stipula deve effettuarsi non oltre 12 mesi dall'assegnazione dell'area, previa decadenza dell'assegnazione.
5. Prima della stipula del contratto il concessionario deve corrispondere il prezzo della concessione dell'area e versare il relativo deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni, tale deposito ed è rimborsato ad avvenuta esecuzione delle stesse.

#### **Articolo 65**

##### **Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art.58, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 75 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

#### **Articolo 66**

##### **Sepoltura di famiglia per inumazione**

1. Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.
2. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

#### **Articolo 67**

##### **Doveri in ordine alla manutenzione**

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione:
  - alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepolture e delle opere relative;
  - ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
  - a rimuovere eventuali abusi;
  - a sorvegliare affinché non vengano eseguite operazioni non autorizzate, anche da estranei.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse. In ogni caso le spese anticipate dal Comune, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo articolo 69.
4. Il concessionario o suoi aventi diritto o suoi eredi, restano gli unici responsabili dell'utilizzo della concessione, anche in caso di abuso da parte di terzi e non potranno fare alcuna rivalsa nei confronti del comune.

## **Articolo 68**

### **Recupero a favore del Comune**

1. A) Aree libere.

L'area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere e siano raggiunti i termini per la decadenza, retrocederà al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, che riconoscerà al concessionario il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e dei 5/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito cauzionale.

2. B) Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera A) precedente. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti **dall'art.65**.

3. C) Rinuncia ai diritti.

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune.

## **Articolo 69**

### **Decadenza - Revoca – Estinzione**

1. La concessione dei vari tipi di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

- a) per inadempienza ai doveri di cui all'art.65 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art.68;
- b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del successivo art.70;

2) a revoca: per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg.P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, nelle sue condizioni di cui al successivo art.73;

3) ad estinzione: per soppressione del cimitero, osservate le norme di cui all'art.98 del Reg.P.M. 285/90;

2. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione di G.M., previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

## **Articolo 70**

### **Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca**

1. Pronunciata la decadenza di cui al punto 1), lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al punto 2) dello stesso articolo, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dispone il trasferimento delle salme e dei resti come all'art.62.

2. Quindi il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, come richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo alla cessione delle opere come previsto al precedente art.68, lett. b).

## **Articolo 71**

### **Divisione e rinuncia**

1. Più titolari di una tomba, se d'accordo fra di loro, possono procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione con scrittura privata, inviandone una copia all'ufficio cimiteriale per le opportune variazioni nella scheda.

2. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costruisce accrescimento e non cessione; essa deve essere esercitata come al comma 1.

**Articolo 72**  
**Fascicoli per le sepolture di famiglia**

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni.
2. Ad ogni fascicolo è annessa una scheda in cui sono elencati i nominativi delle salme o dei resti mortali depositati nella concessione ed i dati individuativi della concessione.

**Articolo 73**  
**Sepolture di famiglia e per collettività**  
**anteriori al Reg.P.M. n.803/75 – Scadenza**

1. Le sepolture di vario tipo di famiglia e per collettività, anteriori al Reg.P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.
2. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.
3. Le concessioni di sepolture private, sia di famiglia che per collettività, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che per le quali non è possibile stabilire la data di scadenza per smarrimento dell'atto di concessione originale, si intendono scadute al 30.06.2016
4. Alla scadenza della concessione, il concessionario o suoi eredi, dovranno richiedere il rinnovo della concessione e la direzione del cimitero predisporrà il rinnovo della concessione stessa con le modalità e per il periodo stabilito dal presente regolamento.
5. In caso di disinteresse, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria predisporrà particolari avvisi dando un termine massimo di 180 giorni per richiedere il rinnovo, dopodiché per le concessioni non rinnovate, stabilirà l'acquisizione da parte del comune predisponendone la riconcessione ad altri, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento per le nuove concessioni.

**TITOLO IV**  
**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

**CAPO I**  
**IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

**Articolo 74**  
**Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, gli imprenditori dovranno presentare apposita comunicazione o segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune. L'Imprenditore deve presentare a corredo della comunicazione o segnalazione una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art. 48 e 49 in quanto compatibili.

5. Il comune si riserva la possibilità dell'esecuzione di opere sia di manutenzione ordinaria che straordinaria richieste dai privati dietro pagamento di apposita tariffa relativa a inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.

#### **Articolo 75**

##### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private e ogni singola attività edilizia in genere, debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere dell'ASL e secondo le specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Piano Cimiteriale esistente, le norme in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania.  
Nel caso di, ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti devono ottemperare alle Nuove Norme per le Costruzioni (D.M .Infrastrutture 14-01-2008) e s.m.e.i., alla L.R. 07-01-1983, n.9 e s.m.e.i., a quanto previsto dalle Norme dell'autorità di Bacino competente, al DPR 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal DPR 285/90 e s.m.i.  
La relazione geologica dovuta, dovrà contenere, oltre la caratterizzazione e modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, anche la natura fisicochimica dei terreni nonché la struttura geologica e mineralogica degli stessi ed anche la profondità e direzione della falda idrica.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone della tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono oggetto di comunicazione e/o segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente presentare comunicazione e/o segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

#### **Articolo 76**

##### **Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere oggetto di comunicazione o autorizzazione, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

#### **Articolo 77**

##### **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Articolo 78**

##### **Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

#### **Articolo 79**

##### **Orario di lavoro**

1. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, e durante lo svolgimento dei riti funebri.

#### **Articolo 80**

##### **Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. In occasione della commemorazione dei defunti, l'esecuzione dei lavori viene sospesa dal 25 ottobre al 2 novembre di ciascun anno.
2. Le imprese devono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato.

#### **Articolo 81**

##### **Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 76.

#### **Articolo 82**

##### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consona alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
6. Il personale di cui al comma 5 deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge regionale 12/2001 s.m.i., definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009 n.963.

## **CAPO II ATTIVITA' FUNEBRE**

### **Articolo 83 Imprese di Onoranze Funebri**

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
  - b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
  - c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
  - d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
  - e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
  - f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;
  - g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato A alla legge regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12 e ss. mm. ed ii.
3. I locali dove si svolge l'attività funebre devono essere distinti dai locali dedicati ad altre eventuali attività
4. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre (Autorizzazione Unica al Trasporto funebre).
5. L'ufficio Sportello Unico per le attività produttive del Comune, ai sensi del DPR 447/98, così come modificato ed integrato dal DPR 445/2000 rilascia l'Autorizzazione Unica al Trasporto Funebre, a seguito di apposita richiesta con allegato i seguenti atti amministrativi:
  - a) Autorizzazione amministrativa alla vendita di casse funebri e articoli funebri ai sensi del D.Lgs 114/98 e del D.Lg. 59/2010;
  - b) Licenza di P.S. ex art.115 del del TULPS oggi art.163 del D.Lgs 112/98 per disbrigo pratiche inerenti il decesso di persona;
  - c) Idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, art.21 del DPR 285/90, sufficiente per il ricovero dei carri dell'impresa ed eventuali carri funebri di passaggio;
  - d) Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art.21 del DPR 285/90, da utilizzare per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre;
  - e) Documento per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'orario di servizio così come previsto dall'art.18 del D.Lgs n.84/2008 e ss.mm.ii.;
  - f) L'iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale dichiarato al punto e), comunque così composto e previsto per ogni sede legale o filiale di n.1 (uno) Direttore Tecnico e n.4 (quattro) Operatori Funebri (a servizio quest'ultimi anche di più sedi legali o filiali), detto personale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regione Campania n.963 del 15/05/2009.
6. Le imprese in possesso dell'Autorizzazione Unica al Trasporto Funebre, rilasciata dall'Ufficio Sportello Unico per le Attività produttive del Comune, possono svolgere nel territorio comunale, le incombenze spettanti alle famiglie in lutto presso gli uffici comunali, le parrocchie e altri enti di culto e possono, altresì occuparsi della salma, curandone il trasporto al cimitero locale o in altro

Comune. Le imprese di pompe funebri, con sede legale e operativa nel Comune e da quest'ultimo già autorizzate ed esercenti il servizio di trasporto funebre, se non ancora in possesso, devono ottenere entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficio sportello unico del comune, l'integrazione all'esercizio già autorizzato, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **Articolo 84 Divieti e sanzioni**

1. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
  - b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
  - c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;
  - d) lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;
  - e) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrano sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - f) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - g) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - h) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
  - i) sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dalla presente normativa.
2. Al Comune spetta la vigilanza ed il controllo sulle disposizioni e sull'osservanza della legge Regionale n.7/2013, avvalendosi per gli aspetti igienico-sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Inoltre il Comune, annualmente, verifica la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso, anche straniere) anche per il direttore tecnico e verificano, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
3. Le violazioni nell'esercizio delle attività di trasporto funebre sanzionabili sono:
  - Violare le disposizioni previste dall'art.7, commi 3/bis e 3/ter, e dell'art.8 della L.R. n.7/2013
  - Proporre direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
  - Stipulare contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati per legge;
  - Procacciare o far opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione di servizi funerari anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
  - Fare ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli o disdicevoli;
  - La non osservanza o violazione del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e delle vigenti norme in materia;
4. Il comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione e alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del Registro regionale previsto dall'art.7 della L.R. n.7/2013, l'atto di sospensione o di revoca. Il responsabile del Registro regionale ne dà comunicazione ai comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.
5. La sospensione temporanea prevista nel comma 2 dell'art.8bis della L.R. n.7/2013 ripetuta tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre;

6. E' interdetta in via definitiva all'attività funebre l'impresa che:
- Non osserva le prescrizioni previste nell'art.1, commi 1,2,3,4 e 8, lettera a,b,c, dell'allegato A e le disposizioni indicate nell'art.7, comma 3 ter della L.R. n.7/2013;
  - Non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;
  - Non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'art.1 bis dell'allegato A della LR n.7/2013;
  - Non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 85**

##### **Mappa**

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

#### **Articolo 86**

##### **Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri feti, dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Articolo 87**

##### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla inumazione/tumulazione, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di chiusura feretro; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
  - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990,
  - b. l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
  - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - d. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se

- fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- e. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, resti e feti.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
  3. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
  4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Articolo 88** **Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 87, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 85.

#### **Articolo 89** **Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II** **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 90** **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Articolo 91** **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, cellette, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Articolo 92** **Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni

- altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
  3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

### **Articolo 93**

#### **Concessioni pregresse**

Salvo quanto disposto dall'art. 73, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### **Articolo 94**

#### **Tariffe**

Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

### **Articolo 95**

#### **Norma finale e di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n° 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10, nonché alla Legge Regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12 ed alla L.R. Campania 9 ottobre 2006 n. 20. e la L.R. 25-07-2013 n.7

### **Articolo 96**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U. n° 267/2000.

## INDICE

### **TITOLO I - NORME GENERALI**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 - Competenze ed attribuzioni
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

#### **CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

- Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori - Servizi di necropsia

#### **CAPO III - FERETRI**

- Articolo 7 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

#### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

- Articolo 12 - Modalità del trasporto
- Articolo 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Articolo 14 - Orario dei trasporti e percorso dei funerali
- Articolo 15 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 16 - Riti religiosi e civili
- Articolo 17 - Trasferimento di salme e cadaveri
- Articolo 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione
- Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 23 - Rimessa delle autofunebri

### **TITOLO II - CIMITERI**

#### **CAPO I - CIMITERI**

- Articolo 24 - Elenco cimiteri
- Articolo 25 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

#### **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE**

- Articolo 28 - Disposizioni generali
- Articolo 29 - Piano cimiteriale

#### **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- Articolo 30 - Inumazione
- Articolo 31 - Cippo
- Articolo 32 - Tumulazione
- Articolo 33 - Deposito provvisorio

#### **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Articolo 34 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 36 - Esumazione straordinaria
- Articolo 37 - Estumulazioni
- Articolo 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 39 - Raccolta delle ossa
- Articolo 40 - Oggetti da recuperare
- Articolo 41 - Disponibilità dei materiali

#### **CAPO V - CREMAZIONE**

- Articolo 42 - Crematorio
- Articolo 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 44 - Urne cinerarie
- Articolo 45 – Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 46 – Dispersione delle ceneri

#### **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

- Articolo 47 - Orario
- Articolo 48 - Disciplina dell'ingresso

Articolo 49 - Divieti speciali  
Articolo 50 - Riti funebri  
Articolo 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni  
Articolo 52 – Senso comunitario della morte  
Articolo 53 - Fiori e piante ornamentali  
Articolo 54 - Materiali ornamentali  
Articolo 55 - Rifiuti

### **TITOLO III - CONCESSIONI**

#### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Articolo 56 - Sepulture private  
Articolo 57 - Durata delle concessioni  
Articolo 58 – Uso delle sepolture private  
Articolo 59 – Modalità di concessione di sepolture individuali al sistema di tumulazione  
Articolo 60 – Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale  
Articolo 61 – Durata - Decadenza  
Articolo 62 – Sistemazione delle salme a seguito della decadenza  
Articolo 63 - Rinuncia di sepoltura - Rimborsi  
Articolo 64 – Modalità di concessione di sepoltura di famiglia e per collettività  
Articolo 65 – Costruzione dell’opera - Termini  
Articolo 66 – Sepoltura di famiglia per inumazione  
Articolo 67 – Doveri in ordine alla manutenzione  
Articolo 68 – Recupero a favore del Comune  
Articolo 69 – Decadenza – Revoca - Estinzione  
Articolo 70 – Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca  
Articolo 71 – Divisione e rinuncia  
Articolo 72 – Fascicoli per le sepolture di famiglia  
Articolo 73 – Sepulture di famiglie e per collettività anteriori al Rep. P.M. n. 803/75 - Scadenza

### **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

Articolo 74 – Accesso al Cimitero  
Articolo 75 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri  
Articolo 76 – Responsabilità – Deposito cauzionale  
Articolo 77 – Recinzione aree – Materiali di scavo  
Articolo 78 – Introduzione e deposito di materiali  
Articolo 79 – Orario di lavoro  
Articolo 80 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti  
Articolo 81 - Vigilanza  
Articolo 82 – Obblighi e Divieti per il personale del cimitero

#### **CAPO II – ATTIVITA’ FUNEBRE**

Articolo 83 – Imprese di Onoranze funebri  
Articolo 84 – Divieti e sanzioni

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

Articolo 85 - Mappa  
Articolo 86 – Annotazioni in mappa  
Articolo 87 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali  
Articolo 88 - Schedario dei defunti  
Articolo 89 - Scadenzario delle concessioni

#### **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 90 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento  
Articolo 91 - Cautele  
Articolo 92 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria  
Articolo 93 - Concessioni pregresse  
Articolo 94 - Tariffe  
Articolo 95 - Norma finale e di rinvio  
Articolo 96 – Entrata in vigore